



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 20/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **Maggio**, alle ore **19:10** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	X	
2	CASTELLANI FABIO	Consigliere	X	
3	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	X	
4	CAMPAGNARI MICHELE	Consigliere	X	
5	BOURMINA JANNA	Consigliere	X	
6	PERETTI OTTORINO	Consigliere	X	
7	TOGNI BARBARA	Consigliere	X	
8	GAMBINO CARLO	Consigliere	X	
9	DAL BON CHIARA	Consigliere	X	
10	ZANOLLI GIANCARLO	Consigliere	X	
11	TRUSCHELLI ALESSANDRA	Consigliere		X

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra e afferma che anche per quest'anno e per questa imposta l'aliquota resta invariata

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

Presenti: 10 (incluso il Sindaco)

Favorevoli.: tutti

voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti: 10 (incluso il Sindaco)

Favorevoli.: tutti

Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale ha istituito l'addizionale comunale IRPEF a partire dall'anno 1999 la quale si compone di:

- Un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello stato (art. 1, comma 2);
- Un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel già menzionato sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale l'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

QUANTIFICATO presuntivamente in euro 141.553,85 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate anche con l'utilizzo del Simulatore Addizionale Comunale IRPEF disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che conferma quanto già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel già menzionato sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel già menzionato sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

VISTI altresì:

- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali, del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel già menzionato sito informatico;
- l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale “*le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce*”;
- l'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019 , convertito con legge n. 58/2019, il quale stabilisce che “ A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 20 luglio 2021 il quale stabilisce che “*la disposizione di cui comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai dell'applicazione dell'imposta*”.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF e relativa aliquota dello 0,8%, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2019;

RITENUTO confermare per l'anno 2022 l'aliquota unica di 0,80 punti percentuali già in vigore per l'anno 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale;

1. **Di approvare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., stabilendo per l'anno 2022, l'aliquota unica nella misura dello 0,80 punti percentuali.

2. **Di quantificare** presuntivamente in euro 141.553,85 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato anche sulla base delle stime effettuate con l'utilizzo del Simulatore Addizionale Comunale IRPEF disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. Lgs. 118/2011.
3. **Di dare atto** che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto interministeriale 20 luglio 2021, la disposizione di cui al comma 1 dello stesso non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, resta fermo l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, e la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta".
4. **Di inviare** la presente deliberazione ai sensi dell'art. 15/bis, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione con la legge 58/2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nei termini stabiliti.
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, in elenco, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 l'unità organizzativa responsabile della definizione e sottoscrizione della deliberazione in oggetto è l'Area Economico Finanziaria e, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è Il Rag. Maurizio Castellani.

DELIBERAZIONE C.C. n. 7 del 20/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Maurizio Castellani <i>Firmato digitalmente</i>	Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno <i>Firmato digitalmente</i>
--	---